



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

VISTO il comma 534 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che dispone testualmente: “*Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022*”;

VISTO il successivo disposto di cui all'articolo 1, comma 535, della citata Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ove viene previsto che “*possono richiedere i contributi di cui al comma 534: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno*”;

TENUTO CONTO dell'articolo 1, comma 536, della suddetta Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che individua le tipologie di intervento nonché i contenuti essenziali della richiesta di contributo, disponendo espressamente quanto segue: “*Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere: a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a: 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; 3) mobilità sostenibile; b) il quadro*



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura; c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa”;

CONSIDERATO altresì che l'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2022 ha previsto che, a pena di esclusione dal contributo, gli interventi identificati dal CUP con riferimento alle tipologie di investimento di cui alle lett. a) e b) presentino le seguenti specifiche:

- settore **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**; sottosettore **STRADALI** ovvero **TRASPORTO URBANO**;
- settore **INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE**; sottosettore **PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE AMBIENTALE** ovvero **RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI**;
- settore **INFRASTRUTTURE SOCIALI**; sottosettore **SOCIALI E SCOLASTICHE** ovvero **ABITATIVE** ovvero **BENI CULTURALI** ovvero **SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO** ovvero **ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI**;

Con riferimento alla tipologia di investimento di cui alla lett. c), sono richieste le seguenti specifiche:

- settore **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**; sottosettore **STRADALI** ovvero **TRASPORTO URBANO** ovvero **TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO**;
- settore **INFRASTRUTTURE SOCIALI**; sottosettore **ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI**;

VISTO l'articolo 13-*sexies* (*Disposizioni urgenti in materia di utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana nei comuni*) della Legge 28 marzo 2022, n. 25, con cui è stato modificato il comma 536 dell'articolo 1, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo che il termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte dei Comuni è prorogato al 30 aprile 2022 in luogo del 31 marzo 2022;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'articolo 1, comma 537 della suddetta Legge n. 234 del 2021, in virtù del quale l'ammontare del contributo attribuito a



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la media semplice dell'IVSM. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate;

VISTO l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT e disponibile al seguente link <https://www.istat.it/it/mappa-rischi/indicatori>;

VISTO il successivo articolo 1, comma 538, della suddetta Legge n. 234 del 2021, secondo cui *“Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto: a) per le opere il cui costo è inferiore o pari 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini, il contributo è revocato con decreto del Ministero dell'interno”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2022, con il quale è stato approvato il modello informatizzato di presentazione delle domande da parte dei Comuni interessati per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;

VISTA la Circolare del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali n. 18 del 22 febbraio 2022, pubblicata sul sito istituzionale della Finanza Locale, con cui sono state definite le modalità di trasmissione delle istanze per l'annualità 2022 tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

VISTE le istanze comunicate entro il termine perentorio del 30 aprile 2022, stabilito



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

dall'articolo 1 comma 536, della Legge 30 dicembre 2021, come modificato dall'articolo 13-*sexies* della Legge 28 marzo 2022, n. 25, al fine dell'assegnazione del contributo in questione per l'anno 2022, che ammontano complessivamente ad euro 5.616.696.186,17, come riportato nell'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno, con il supporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha valutato le sole proposte progettuali trasmesse dai comuni potenzialmente beneficiari nei limiti delle risorse messe a disposizione dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sulla base dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), anche attraverso elementi di approfondimento richiesti ai soggetti attuatori, secondo i criteri individuati dalla normativa, tenendo conto della rispondenza delle stesse con la tematica strategica della rigenerazione urbana, al fine di valutare il reale apporto degli interventi sul territorio;

RISCONTRATO che, a seguito della predetta attività, si è proceduto all'esclusione di n.1 proposta progettuale, presentata dal comune di Trecase, CUP E34H22000500001, in quanto non conforme agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2022;

CONSIDERATO che, sulla base delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro, è possibile finanziare n. 201 progetti, per un importo pari ad euro **296.285.347,88** come riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO di quanto previsto dal comma 540 circa l'utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta che, nello specifico, risultano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione;

VISTO il comma 541 del medesimo art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale: *“I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 537 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari nel seguente modo: a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al*



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

comma 538; b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 542; c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 542”;

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di “*Monitoraggio delle opere pubbliche*”, nell'ambito della “*Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP*”;

VISTO l'articolo 1, comma 542 della suddetta Legge n. 234 del 2021, il quale stabilisce che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a 541 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «*Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022*». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che avendo utilizzato la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la classificazione prevista dal richiamato comma 542 non risulta necessaria;

RICHIAMATO il comma 9 dell'articolo 29 del decreto legge n. 4 del 27/01/2022, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25 per il quale le risorse finanziarie resesi



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato e l'ex AVCP (ora ANAC) del 2 agosto 2013 concernente *“lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG”*, nonché il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

ATTESE le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta

Art. 1

Elenco istanze trasmesse

1. Le istanze trasmesse dai Comuni, entro il termine perentorio del 30 aprile 2022, stabilito dal comma 536 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, così come modificato dalla art.13-*sexies* della Legge 28 marzo 2022, n. 25, per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 2

Comuni beneficiari del contributo

1. Ai Comuni indicati nell'Allegato 2 al presente decreto, ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 534, della legge di bilancio n. 234 del 2021, sulla base della valutazione della proposta progettuale e in applicazione del criterio di cui al comma 537 dell'articolo richiamato, sono assegnati per l'anno 2022 contributi pari a euro 296.285.347,88 per interventi riferiti a opere di rigenerazione urbana.

Art. 3

Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli interventi

1. Il comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell'articolo 2, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 538, legge n. 234 del 2021, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto, nello specifico:
 - a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
 - b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
2. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo attribuito.
3. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e gli enti non devono classificare le opere sotto la voce "**Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022**" in quanto le stesse sono già identificate dalla nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel richiamato sistema di



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Monitoraggio, senza bisogno di alcuna ulteriore classificazione.

4. Il controllo sull'affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) perfezionato.
5. Per le attività relative alle opere finanziate dal presente decreto non sono ammessi per i lavori gli smart-CIG. In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Art. 4

Erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 541, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 il Ministero dell'Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
 - a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3;
 - c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3.



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 5

Rendicontazione

1. I comuni destinatari dei contributi ottemperano agli adempimenti informativi richiesti alimentando correttamente il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3, nonché predisponendo gli appositi rendiconti secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione centrale per la finanza locale.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 540 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 534 della medesima legge, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 6

Revoca del contributo assegnato

1. Si procederà alla revoca del contributo con decreto del Direttore centrale per la finanza locale, nei seguenti casi, elencati a fine esemplificativo e non esaustivo:
 - mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori di cui all' articolo 1, comma 538, legge n. 234 del 2021;
 - violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
 - plurimo finanziamento, Nazionale, Regionale o Comunitario;
 - rinuncia da parte dello stesso ente;
 - revoca/annullamento del Cup e mancato utilizzo dei sistemi di monitoraggio previsti;



Il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

di concerto con

Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

- qualora, a seguito di appositi controlli e/o richiesta di ulteriori chiarimenti, venga ravvisato un utilizzo non conforme delle risorse rispetto alle finalità strategiche previste dalla normativa di riferimento.
2. In caso di revoca del finanziamento concesso le risorse rimaste disponibili sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Art. 7

Vigilanza e Controlli

1. Il Ministero dell'Interno vigila sugli adempimenti richiesti ed effettua controlli a campione, anche *in loco*, sulle opere oggetto di contributo. Il Ministero dell'Interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2022

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno

Claudio Sgaraglia

Il Capo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle
finanze

Biagio Mazzotta